



Decreto n. 232 del 08/07/2022

OGGETTO: APPELLO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ POLICLINICO DI MONZA CASA DI CURA PRIVATA AVVERSO LA SENTENZA N. 3553/2022 DEL 21.04.2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO SEZ. I CIVILE SUL RICORSO RG N. 35899/2018

DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del 7.09.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario	Dr. Emerico Maurizio Panciroli	Favorevole
Direttore SocioSanitario	Dr. Antonio Colaianni	Favorevole
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Raffaella Clelia Borra	Favorevole

PREMESSO che:

- in data 23.07.2003 è stato notificato ricorso promosso avanti al TAR per la Lombardia da parte della Casa di Cura Policlinico contro la Regione Lombardia e la disciolta ASL MI 3, al fine di ottenere l'annullamento:
 - a) del decreto del Direttore Generale Sanità n.6434 del 15.04.2003 avente ad oggetto "*Definizione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale per l'anno 2002*",
 - b) degli atti e provvedimenti con i quali la Regione Lombardia e la ASL hanno determinato i corrispettivi dovuti al ricorrente per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale erogate per l'anno 2002, decurtandole in esecuzione di quanto previsto dal suddetto Decreto della Direzione Generale Sanità;
 - c) delle DGR n.VII/7087 del 23.11.2001 e n. VII/8075 del 18.02.20102 aventi ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l'anno 2002", nonché della DGR n. VII/12692 del 10.04.2003 recante aumento del € 50 milioni del tetto di spesa per l'attività specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale;
 - d) della DGR VI/40903 del 29.12.1998 e DGR n. VI/41742 del 26.02.1999, limitatamente ai criteri di abbattimento tariffario ivi previsti, con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, ove applicabili all'anno 2002;
- con sentenza 1568/2010 Reg.Sen. n. 2197/2003 Reg.Ric. il TAR della Lombardia ha accolto in parte il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto ha annullato il decreto n. 6434/2003;
- con nota regionale prot. n. H1.2011.0000871 del 12.01.2011 (prot. ASL MB 3221/11 del 14.01.2011), con riferimento alla determinazione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale anno 2002, la Direzione Generale Sanità ha trasmesso Decreto della Direzione Generale Sanità n. 55 dell'11.01.2011
- in data 16.03.2011 è stato notificato ricorso promosso avanti al TAR per la Lombardia da parte della Casa di Cura Policlinico contro la Regione Lombardia e la disciolta ASL MB, al fine di ottenere l'annullamento:
 - a) del decreto del Direttore Generale Sanità n.55 dell'11.01.2011 avente ad oggetto "*Definizione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale per l'anno 2002 in esecuzione della sentenza del TAR n. 1568/2010*";
- con sentenza n. 1777/2015 Reg.Provv.Coll. n. 974/2011 Reg.Ric. il TAR della Lombardia, definitivamente pronunciando, in parte accoglie e in parte dichiara inammissibile, secondo quanto specificato in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe, respingendo anche la domanda di risarcimento del danno;
- Policlinico di Monza ha emesso, inizialmente, fattura n. 50/PA del 1.03.2018 per l'importo di € 145.592,30.= a saldo delle prestazioni I – II – III trimestre anno 2002 e poi, fattura n. 97/PA del 18.05.2018 per l'importo di € 249.237,20.= a saldo delle prestazioni IV trimestre anno 2002;
- con atto di citazione, notificato a questa ATS della Brianza in data 16.07.2018 (prot. n. 57134/18 del 17.07.2018) e promosso avanti al Tribunale Civile di Milano da parte della Società Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa contro Regione Lombardia e Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza, è stato richiesto l'accertamento del diritto di credito vantato da Policlinico di Monza e per l'effetto la condanna di ATS della Brianza e di Regione Lombardia al pagamento della somma di € 394.829,50.=, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla data della sentenza n. 1568/2010 del 19.05.2010;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 602 del 24.09.2018 avente ad oggetto "*Atto di citazione promosso (prot. n. 57134/18 del 17.07.2018) avanti al Tribunale Civile di Milano da parte della Società Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa contro Regione Lombardia e Agenzia di*

Tutela della Salute (ATS) della Brianza.” è stato disposto di resistere e costituirsi in giudizio, affidando l’incarico di rappresentare gli interessi di questa ATS della Brianza, sia in forma congiunta che disgiunta, agli Avv.ti Luca Degani e Marco Ubezio, con studio legale in Milano, Via Petrarca n.13;

- la determinazione n. 175 del 5.05.2022 avente ad oggetto “Sentenza n. 3553/2022 del 21.04.2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano sez. I Civile sul ricorso R.G. n. 35899/2018 promosso da parte della Società Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa contro la Regione Lombardia e l’ATS della Brianza”, con la quale si è preso atto della sentenza n. 3553/2022 del 21.04.2022, che ha disposto:
 - a) la dichiarazione della carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine al diritto di credito azionato dal Policlinico di Monza Spa sulla base del giudicato amministrativo;
 - b) il rigetto della domanda di condanna proposta dal Policlinico di Monza Spa sul presupposto del riconoscimento di debito da parte della Regione Lombardia;
 - c) la condanna del Policlinico di Monza Spa alla rifusione, in favore di ciascuna delle convenute, delle spese processuali, liquidate in complessive € 13.578,00.= di cui € 900,00.= per spese ed € 12.678,00.= per compenso, oltre cpa, spese generali ed IVA;

PRESO ATTO dell’atto di citazione di appello (prot. n. 40839/22 del 23.05.2022) promosso avanti alla Corte di Appello di Milano da parte della Società Policlinico di Monza casa di Cura Privata Spa, al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 3553/2022 sopra richiamata;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 176 del 31.05.2022 è stato approvato l’elenco aziendale dei professionisti Avvocati da utilizzare per il patrocinio e la difesa in giudizio di questa Agenzia;

RITENUTO opportuno resistere e costituirsi nel giudizio sopra descritto a difesa degli interessi di questa Agenzia;

ATTESO che gli Avv.ti Luca Degani e Marco Ubezio dello Studio Legale Degani, con sede in Milano, Via Petrarca n. 13, risultano iscritti in tale elenco;

TENUTO CONTO dell’area di competenza in materia civilistica rilevata nei rispettivi curricula vitae del professionista e della piena conoscenza dei fatti di causa, avendo già rappresentato questa Agenzia in I grado;

RITENUTO opportuno, anche in considerazione dell’esito favorevole del giudizio di I grado, di affidare anche per motivi di continuità l’incarico, sia in forma congiunta che disgiunta, agli Avv.ti Luca Degani e Marco Ubezio dello Studio Legale Degani, con sede in Milano, Via Petrarca n. 6;

VISTO il preventivo di spesa, comunicato dallo Studio Legale Degani con e-mail del 24.05.2022 (prot. n. 41378/22 del 24.05.2022), nel quale si espone l’onorario, a norma del D.M. 10.03.2014 n. 55 ed in conformità alle condizioni riportate nell’ultimo avviso pubblico per la costituzione di un Elenco aziendale di avvocati libero professionisti, in € 8.460,00.=, oltre IVA, cpa espese vive;

VISTA la proposta presentata dal Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali, dott.ssa Raffaella Clelia Borra, che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

VISTA l’attestazione del sostituto del Direttore F.F. della U.O.C. Economico Finanziario, Dott.ssa Claudia Rodella, in ordine alla regolarità contabile

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di prendere atto dell'atto di citazione di appello (prot. n. 40839/22 del 23.05.2022) promosso avanti alla Corte di Appello di Milano da parte della Società Policlinico di Monza casa di Cura Privata Spa, depositato agli atti della UOC Affari Generali e Legali;
- di resistere e costituirsi nel giudizio sopra descritto a difesa degli interessi di questa Agenzia;
- di affidare l'incarico legale, sia in forma congiunta che disgiunta, agli Avv.ti Luca Degani e Marco Ubezio dello Studio Legale Degani, con sede in Milano, Via Petrarca n. 6, iscritti al vigente Elenco degli Avvocati aziendali;
- di incaricare la UOC Affari Generali e Legali, in qualità di Responsabile del procedimento, per gli adempimenti di competenza;
- di dare atto, come indicato dal Direttore F.F. della UOC Economico Finanziario, della registrazione dell'onere di spesa presunta in complessivi € 12.344,16.= sul conto n. 420.130.040 "spese legali" del Bilancio Sanitario anno 2022 (autorizzazione n. 43/2022);
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di disporre l'invio del presente decreto alle Unità Organizzative interessate.

Documento firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carmelo Scarcella)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

U.O. PROPONENTE: UO AFFARI GENERALI E LEGALI

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Direttore
Dott.ssa Raffaella Clelia Borra

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno 2022 Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Impegno: 126/22

Conto n.: 420.130.040 Importo: 12.344,16.=

Il Direttore sostituto
Rodella Claudia

NOTE